

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 30 dicembre 2014, n. 923

Legge regionale 19 marzo 2014 n.4, articolo 3: Istituzione della Cabina di Regia per la Prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne

OGGETTO: Legge regionale 19 marzo 2014 n.4, articolo 3: Istituzione della Cabina di Regia per la Prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Pari Opportunità, Autonomie Locali, Sicurezza di concerto con l'Assessore alle Politiche Sociali e Sport

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare gli articoli 2 e 3;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e sue successive modifiche;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e sue successive modificazioni, e, in particolare, la delibera della Giunta regionale n. 148 del 2013 “*Modifiche del regolamento regionale del 6 settembre 2002, n.1, concernente ‘Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale’ e successive modificazioni*”;

VISTA la legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della regione “ e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale del 30 dicembre 2013, n. 13 “Legge di stabilità regionale 2014”;

VISTA la legge regionale del 30 dicembre 2013, n. 14 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016;

VISTA la legge regionale del 19 marzo 2014, n. 4 “Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e della differenza tra uomo e donna”

PREMESSO CHE :

- la Regione sostiene interventi e misure volti a prevenire e a contrastare ogni forma e grado di violenza morale, fisica, psicologica, psichica, sessuale, sociale ed economica nei confronti delle donne, nella vita pubblica e privata, comprese le minacce, le persecuzioni e la violenza assistita. Persegue, in particolare, le seguenti finalità:
 - a) salvaguardare la libertà, la dignità e l'integrità di ogni donna;
 - b) promuovere la cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze di genere;
 - c) promuove le relazioni fondate sul principio di uguaglianza sostanziale e di parità di diritti tra uomini e donne tenuto conto della pari dignità e delle differenze di genere;
 - d) contrastare la cultura basata su relazioni di prevaricazione che supporta e legittima la violenza maschile nelle relazioni intime, nell'ambito familiare, lavorativo e sociale;
 - e) contrastare nella comunicazione l'uso di termini, immagini, linguaggio, verbale e non verbale, prassi discriminatorie offensive e lesive della dignità della donna.

- la Regione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili promuove:
 - a) interventi volti a diffondere la cultura del rispetto e della dignità della donna, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni delle donne, le associazioni di volontariato e il terzo settore, che abbiano tra i loro scopi il contrasto alla violenza contro le donne ed i minori, la sua prevenzione e la solidarietà alle vittime;
 - b) campagne di sensibilizzazione sulla pari dignità, sulla valorizzazione e sul rispetto tra uomo e donna;
 - c) presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, specifici progetti e interventi, anche rivolti a docenti e genitori, per la diffusione di una cultura dei diritti umani e del rispetto dell'altro, con particolare riferimento alla prevenzione e al contrasto della violenza e al superamento degli stereotipi di genere nonché all'acquisizione di capacità relazionali dirette al miglioramento dell'autostima, attraverso specifici percorsi di educazione all'affettività;
 - d) interventi, con particolare attenzione a quelli rivolti e posti in essere dagli uomini, per agevolare la comprensione del fenomeno della violenza contro le donne e i minori;
 - e) sostiene e valorizza le esperienze di aiuto e automutuoaiuto, nonché le forme di ospitalità fondate sull'accoglienza, sulla solidarietà e sulle relazioni, in particolare, tra donne;
 - f) sostiene e potenzia strutture e servizi di presa in carico, di accoglienza e di reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza e dei loro figli;
 - g) rafforza le reti locali, ove presenti, idonee a prevenire e a contrastare gli episodi di violenza nei confronti delle donne;
 - h) interventi volti a sostenere l'autonomia economica e psicologica della donna vittima di violenza, ai fini dell'inserimento lavorativo, anche attraverso forme di sostegno a iniziative imprenditoriali;
 - i) azioni, per la concessione di immobili, nell'ambito del proprio patrimonio, da concedere in comodato d'uso alle strutture antiviolenza;
 - j) percorsi specifici per agevolare i figli delle donne vittime di violenza in un adeguato sostegno psicologico, nel diritto allo studio, anche attraverso l'erogazione di borse di studio, nonché azioni per il loro inserimento nel mondo lavorativo;
 - k) la formazione rivolta agli operatori pubblici e del privato sociale, compresi quelli che operano nell'ambito della comunicazione, e in particolare quelli facenti parte delle reti locali;
 - l) attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa, la formazione di agenti delle forze dell'ordine e operatori sanitari del pronto soccorso coinvolgendo, tra i soggetti formatori, anche il personale qualificato dei centri antiviolenza al fine di incentivare il lavoro in équipe multidisciplinare;
 - m) campagne informative, nel settore della comunicazione, dei media e dei new media e azioni di sensibilizzazione della popolazione e degli operatori del settore, volte a proporre, in particolare, modelli positivi nelle relazioni tra uomo e donna;
 - n) percorsi formativi nell'ambito della comunicazione istituzionale, dei media e dei new media, avvalendosi anche della collaborazione di università, istituti di ricerca, organismi professionali e associazioni di categoria;
 - o) attività dirette al potenziamento della sicurezza diurna e notturna di parchi, giardini e altri luoghi pubblici a rischio di violenza, mediante sistemi di illuminazione e l'utilizzo di nuove tecnologie volte ad esercitare efficaci forme di controllo del territorio;

- p) appositi programmi, anche all'interno delle carceri, per il recupero delle persone maltrattanti, su indicazione degli organi giudiziari o dei servizi sociali competenti e a favore di coloro che li richiedano.
- sulla base dell'articolo 7 della legge regionale n. 4/2014, la Giunta regionale, in coerenza con le Previsioni del "Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking" e nel rispetto della programmazione socio economica regionale, adotta, sentita la competente Commissione consiliare e sulla base delle proposte della Cabina di Regia e dei dati forniti dall'Osservatorio regionale di cui all'articolo 8 di suddetta legge regionale, il Piano triennale Attuativo degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne;

CONSIDERATO che l' articolo 3 della richiamata legge regionale n. 4/2014 prevede l'istituzione, presso la Presidenza della Giunta, della Cabina di Regia per la Prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne;

PRESO ATTO che alla predetta Cabina di Regia sono assegnati i seguenti compiti:

- a) coordinare gli interventi e le misure di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2014 e riportati in premessa, per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne e il sostegno delle vittime e dei loro figli, ivi comprese le azioni e le iniziative delle strutture antiviolenza, di cui nelle premesse;
- b) formulare e coordinare le proposte, da sottoporre alla Giunta regionale, in ordine alla predisposizione del Piano triennale attuativo degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne;
- c) promuovere l'attivazione di una rete regionale antiviolenza di cui fanno parte le istituzioni, gli enti pubblici e privati, le reti locali nonché le associazioni operanti nel settore il cui scopo statutario principale è il contrasto ad ogni forma di violenza sulle donne;
- d) assicurare il raccordo con la rete nazionale antiviolenza del dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

PRESO ATTO altresì che la composizione della Cabina di Regia è individuata, dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, ed i membri saranno nominati con decreto del Presidente della Regione.

CONSIDERATO che l'istituzione di detta Cabina di Regia non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale; i membri sono scelti anche tra le strutture di cui all' articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2014 e svolgono la loro attività nella Cabina, gratuitamente;

RILEVATO che il supporto tecnico amministrativo necessario al funzionamento della Cabina di Regia è assicurato da apposita struttura della direzione regionale competente in materia di pari opportunità;

RITENUTO pertanto, necessario, ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2014, procedere all'istituzione della Cabina di Regia per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne;

RITENUTO inoltre, opportuno che suddetta Cabina di Regia coinvolga tutti i soggetti istituzionali competenti in materia, assicuri il massimo coinvolgimento di tutte le rappresentanze degli operatori e delle categorie che a qualunque titolo sono impegnati in misure ed attività di contrasto alla violenza contro le donne;

CONSIDERATO che la Giunta, nella seduta del 5.12.2014 ha disposto l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, e che è decorso il termine di cui all'art. 88, comma 2, del Regolamento del Consiglio Regionale;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati ed approvati:

1. di istituire, presso la Presidenza della Giunta regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 della legge regionale del 19 marzo 2014, n. 4, la "Cabina di Regia per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro donne";
2. che la "Cabina di Regia", presieduta dal Presidente della Regione o da un suo delegato, è composta, con facoltà di relativa delega, da :
 - a) l'Assessore alle Pari Opportunità, Autonomie Locali, Sicurezza,
 - b) l'Assessore alle Politiche Sociali e Sport,
 - c) l'Assessore alla Formazione, Ricerca, Scuola e Università,
 - d) l'Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili,
 - e) l'Assessore al Lavoro,
 - f) il Direttore regionale alla Salute -Integrazione Socio Sanitaria,
 - g) il Direttore regionale alle Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport,
 - h) il Presidente dell'Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne,
 - i) il Presidente della Commissione V - Cultura, diritto allo studio, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, spettacolo, sport e turismo del Consiglio regionale del Lazio.
3. che la Cabina di Regia è altresì, composta da operatori di strutture antiviolenza di cui all'articolo 4 della Legge regionale n. 4 del 2014, da esperti e rappresentanti delle associazioni anche di volontariato e terzo settore, che svolgono la loro attività nei settori della prevenzione e lotta contro la violenza sulle donne, la violenza domestica e solidarietà alle vittime, scelti e nominati dal Presidente della Giunta.

Il Presidente della Cabina di Regia, laddove ne ravvisi l'opportunità, potrà richiedere la partecipazione anche di altri assessori competenti *ratione materiae*.

Le modalità operative di funzionamento della Cabina di Regia saranno approvate a maggioranza assoluta dei componenti.

Al fine di garantire l'adeguata partecipazione dei vari portatori di interesse, possono essere invitati ai lavori della Cabina di Regia anche altri soggetti o Enti, in base alle specifiche tematiche e questioni individuate nell'Ordine del giorno.

L'incarico di componente la Cabina di Regia avrà durata pari a quella della legislatura.

I componenti della Cabina di Regia sono nominati con successivo Decreto del Presidente della Regione Lazio;

La partecipazione ai lavori della Cabina di Regia da parte di tutti i componenti avverrà a titolo gratuito.

Il supporto tecnico amministrativo necessario al funzionamento della Cabina di Regia è assicurato da apposita struttura della competente direzione regionale alle Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il su esteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.